Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Mercoledì, 27 marzo — Numero 73

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 205 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina e delle colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una croce al merito di guerra.

Art. 2.

Essa sarà di bronzo e porterà da un lato, il motto: « Merito di guerra », e sul rovescio una stella in campo raggiato. La sua forma e le sue dimensioni sono determinate nel disegno annesso al presente decreto e d'ordine Nostro sottoscritto dai ministri della guerra, della marina e delle colonie.

La croce si porterà al lato sinistro del petto, appesa ad un nastro della larghezza di 37 mm., formato di undici righe verticali di uguale larghezza, dai colori turchino-celeste e bianco alternati.

Art. 3.

La croce al merito di guerra sarà concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, sia terrestri sia marittime od aeree, una condotta militare che li renda degni di pubblico encomio.

Potranno, quindi, essere proposti per tale distinzione quanti più lungamente, e, in ogni caso, per non meno di un anno, cumulativamente, siano stati in modo esemplare in trincea o altrimenti a contatto col nemico, o siano stati feriti in combattimento, quando la ferita dia diritto al conferimento dell'apposito distintivo, o abbiano onorevolmente partecipato a più fatti d'armi di qualche importanza; coloro che si siano abitualmente segnalati per atti di ardimento, senza raggiungere gli estremi per il conferimento di una medaglia al valor militare; coloro che abbiano conseguito una promozione o una nomina per merito di guerra.

Art. 4.

Le concessioni saranno fatte di Nostro moto proprio, o, in seguito a proposta circostanziata delle dipendenti autorità, dai comandanti di corpo d'armata, delle armate e dal capo di stato maggiore dell'esercito, dai comandanti in capo di forze navali o di dipartimento e piazze marittime e dal capo di stato maggiore della marina.

Art. 5.

Le concessioni saranno definitive appena riportate nell'ordine del giorno o rese altrimenti di pubblica ragione.

La croce e il nastro saranno distribuiti gratuitamente a coloro che ottennero la concessione.

Le autorità che procedono all'assegnazione della croce ne daranno mensilmente avviso al Ministero della guerra o della marina, che segneranno a ruolo i decorati.

Art. 6

Del conferimento dell'onorifica distinzione farà fede un apposito brevetto, che sarà rilasciato dall'autorità che fa luogo alla concessione.

I brevetti relativi a concessioni fatte da Noi personalmente, saranno rilasciati, d'ordine Nostro, dai ministri della guerra o della marina.

Art. 7.

La croce al merito di guerra sarà senz'altro accordata dal Ministero competente a quanti abbiano ottenuto una promozione o nomina per merito di guerra o l'encomio solenne con decreto sovrano prima della pubblicazione del presente decreto, per lodevole condotta non anteriore alla data stabilita nel seguente articolo 10.

Art. 8.

La concessione della croce al merito di guerra potrà essere ripetuta quando il decorato acquisti nuovi titoli di benemerenza.

Non si potrà, però, mai oltrepassare il numero di tre concessioni. Queste, poi, saranno sempre rappresentate da un'unica decorazione, apponendo successivamente sul relativo nastro o nastrino una corona reale di bronzo nel mezzo, o due laterali, secondo che si tratti di una seconda o terza concessione.

Il contrassegno, consistente nella corona, avrà la larghezza di sei millimetri.

Nei brevetti riferentisi a concessioni successive si farà sempre risultare il numero progressivo di queste.

Art. 9.

È ammesso il reclamo per mancata concessione. Tale reclamo sarà deciso dal Ministero della guerra o della marina, quando le autorità mobilitate, che avrebbero potuto far luogo alla concessione, presa visione delle ragioni dell'interessato, non le ritengano valide.

In tali casi, come in ogni altro, il Ministero competente potrà, dopo i necessari accertamenti, far luogo alla concessione della croce.

Art. 10.

Il presente decreto, che si estende alle colonie, è applicabile anche alle benemerenze acquistate prima della sua pubblicazione, purchè non anteriori al 24 maggio 1915.

Art. 11.

Sono estese a questa decorazione le disposizioni dell'art. 19 del R. Viglietto 26 marzo 1833, relativo alla istituzione delle medaglie al valor militare, per quanto riguarda i casi in cui si perde o è sospeso il diritto di fregiarsene.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1918.

VITTORIO EMANUELE

ORLANDO — ALFIERI — DEL BONO — COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 356 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina e delle colonie:

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il capoverso dell'art. 2 del Nostro decreto 19 gennaio 1918, col quale si istituisce una croce al merito di guerra, è modificato nel senso che il nastro relativo alla detta decorazione è formato di tre righe turchino-celesti, larghe nove millimetri ciascuna, alternate con due righe bianche, della larghezza di cinque millimetri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dal Gran Quartiere Generale, addì 10 marzo 1918.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO — ALFIERI — DEL BONO — COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 351 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art 2 del R. decreto 30 dicembre 1917, n. 1860, che riserba a Nostri decreti di provvedere a tutto quanto occorra nei riguardi della emissione del secondo prestito consolidato 5 0[0;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In caso di perdita delle ricevute rilasciate, ai termini dell'art. 13 del R. decreto 30 dicembre 1917, numero 1860, per il versamento di buoni del tesoro o di titoli di Stato redimibili estratti per il rimborso, in conto delle sottoscrizioni al secondo prestito consolidato 5 0[0, o delle ricevute per il deposito di titoli del consolidato 5 0[0 - emissione 1917 -, agli effetti della equiparazione di cui agli articoli 15 e 16 del medesimo R. decreto, l'intestatario può ottenere la consegna dei titoli ad esso spettanti, previ gli adempimenti di cui all'articolo 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, che, per le speciali operazioni di cui si tratta, viene esteso anche ai buoni del tesoro.

Art. 2.

La denunzia di smarrimento dovrà in ogni caso essere presentata allo stabilimento che emise la ricevuta, il quale curerà di trasmetterla alla direzione generale del Debito pubblico o del tesoro, secondo la rispettiva

competenza, per l'esaurimento della procedura stabilita dall'art. 230 sopra citato.

Nel caso di ricevuta, che riguardi insieme titoli di debito pubblico e buoni del tesoro, la denunzia sarà rimessa alla Direzione generale del debito pubblico, che farà le opportune comunicazioni a quella del tesoro affinchè possa provvedere per la propria parte.

Le opposizioni dovranno essere notificate, per quanto riguarda i buoni del tesoro, alla Direzione generale del tesoro, e per quanto riguarda gli altri titoli alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 361 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo di studiare e proporre i provvedimenti occorrenti al passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace, è istituita una Commissione centrale divisa in due Sottocommissioni. La prima di esse riguarderà tutto l'assetto del dopo guerra relativo alle materie giuridiche, amministrative e sociali; la seconda riguarderà quello relativo alle materie economiche, in ispecial modo all'industria, al commercio e all'agricoltura.

La Commissione centrale è presieduta dal presidente del Consiglio dei ministri ed è composta dei due presidenti delle Sottocommissioni e dei presidenti di tutte le sezioni istituite con l'articolo seguente.

Art. 2.

Le due Sottocommissioni istituite dall'articolo precedente saranno suddivise in un numero di sezioni, che sarà determinato dal presidente del Consiglio, sentiti i due presidenti delle Sottocommissioni stesse.

I presidenti delle due Sottocommissioni e i presidenti delle sezioni e i componenti di queste ultime sono nominati con decreti Reali su proposta del presidente del Consiglio.

Art. 3.

Ognuno dei presidenti delle due Sottocommissioni centrali, nonchè ogni presidente delle sezioni, potrà richiedere ai ministri competenti ed a qualunque altra pubblica Amministrazione tutte le notizie e gli elementi che si ritengono utili allo studio delle questioni da trattare.

Art. 4.

Potranno eventualmente essere aggregati a ciascuna sezione, con l'incarico di riferire su determinate questioni, ma senza diritto a voto, funzionari delle pubbliche Amministrazioni o, in generale, persone note per loro particolare competenza nelle questioni medesime.

La nomina di tali membri è fatta con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della sezione interessata.

Art. 5.

La Commissione centrale stabilirà il piano generale dei lavori, risolverà tutte le quistioni di attribuzioni fra le due sotto-Commissioni, esaminerà quelle di competenza mista e coordinerà le relazioni e le proposte delle sotto-Commissioni, redatte in base ai lavori delle singole sezioni, in una relazione generale.

Art. 6.

L'Ufficio di segreteria generale è disimpegnato dall'Ufficio di legislazione presso la Presidenza del Consiglio, cui sarà assegnato il personale occorrente, nominato dal presidente del Consiglio dei ministri, anche fra persone estranee all'Amministrazione pubblica.

Ciascuna Sottocommissione avrà una sezione propria di segreteria.

Art. 7.

Il decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1529, è abrogato.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 362 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;
Visto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 674, sui provvedimenti straordinari in materia di pubblica sicurezza;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con quelli della grazia e giustizia e della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per gravi motivi di ordine pubblico i prefetti, i sot-

toprefetti, i commissari civili ed i comandanti militari potranno richiedere l'opera degli agenti o salariati in genere dei Comuni, compresi i pompieri.

La richiesta dovrà essere fatta a mezzo del sindaco, e, quando l'urgenza lo renderà necessario, direttamente, informandone il sindaco.

In caso di inosservanza da parte dei detti agenti o salariati comunali degli ordini all'uopo ricevuti, saranno applicabili le disposizioni dell'art. 12 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 674, quando il fatto non costituisca un reato colpito da maggiore sanzione penale.

Saranno inoltre applicabili le disposizioni del decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 293.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SACCHI — ALFIERI.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 27 gennaio 1918, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Magliano dei Marsi (Aquila).*

ALTEZZA!

In seguito al disastro tellurico del gennaio 1915, avendo la rappresentanza elettorale rassegnato le dimissioni, la gestione del comune di Magliano dei Marsi venne dal R. commissario circondariale affidata ad un delegato speciale che è tuttora in funzioni. Non essendo possibile però nelle eccezionali contingenze del momento procedere alla convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione della rappresentanza ordinaria e ravvisandosi opportuno, d'altro canto, che dal regime eccezionale, previsto dalla legislazione emanata in dipendenza del terremoto, l'amministrazione del Comune sia ricondotta a quello normale, stabilito dalla legge comunale e provinciale, appare indispensabile far luogo al formale scioglimento del Consiglio per convertire in R. commissario il delegato speciale.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 22 gennaio u. s., provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Magliano dei Marsi, in provincia di Aquila, è sciolto

Art. 2.

Il signor rag. Mario Alonzo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 27 gennaio 1918, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ortucchio (Aquila).*

ALTEZZA!

In seguito al disastro tellurico del gennaio 1915 l'Amministrazione del comune di Ortucchio, che vi aveva perduto 8 dei 15 consiglieri assegnatigli dalla legge, dovette essere affidata ad un delegato speciale che la regge da circa tre anni.

Neanche dopo sì lungo periodo di gestione straordinaria risulta possibile però di riconsegnare la direzione della civica azienda alla rappresentanza elettiva, sia perchè ciò potrebbe riaccendere la competizione dei partiti locali, mentre l'attuazione di provvedimenti di vitale interesse pel Comune richiede concordia di animi ed unità di propositi, sia perchè nelle eccezionali contingenze del momento non sarebbe possibile ad ogni modo convocare i comizi elettorali per la integrazione dell'Amministrazione ordinaria.

Nella prospettata situazione di cose, ravvisandosi opportuno d'altro canto che dal regime di eccezione, previsto dalla legislazione emanata in dipendenza del terremoto, l'Amministrazione del Comune sia sollecitamente ricondotta a quello normale, stabilito dalla legge comunale e provinciale, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio per convertire in Regio commissario il delegato speciale.

Al che, sul conforme parere reso dal Consiglio di Stato, in adunanza 22 gennaio p. p., provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ortucchio, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Nicola Irti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1918

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 17 marzo 1918, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario del comune di Spezia (Genova).

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Spezia, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la riorganizzazione della civica azienda, e non consentendo, d'altra parte, l'assenza di numerosi elettori, richiamati alle armi di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 9 dicembre 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Spezia, in provincia di Genova;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Spezia è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

MINISTERO DELLA GUERRA

IL MINISTRO

Visto il R. decreto 22 aprile 1915, n. 506;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 761;

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 aprile 1917, n. 569;

Visto il decreto Ministeriale 1° maggio 1917 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2 maggio 1917, n. 103;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740;

Allo scopo di provvedere anche nel corrente anno alla requisizione e raccolta della lana occorrente all'Amministrazione militare, e di fissarne le modalità;

DETERMINA E NOTIFICA:

Art. 1.

Tutta indistintamente la lana di tosa che verrà a prodursi nel territorio nazionale (escluse le colonie), e tutta la lana di concia indistintamente di qualunque provenienza, da pelli nazionali od estere, s'intende a disposizione dell'Amministrazione militare che la requisirà per i propri scopi.

Resta pertanto vietato il commercio tra privati di tali lane.

Art. 2.

Per le operazioni di requisizione valgono le disposizioni del decreto Ministeriale 1° maggio 1917, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2 maggio 1917, n. 103, in quanto non siano modificate dal presente decreto.

Art. 3.

I prezzi di requisizione sono fissati nella misura seguente, base lavate a fondo:

Qualità e tipo	PREZZO di requisizione base lavato a fondo
	Lire
Tipo Puglia I	16 —
Tipo Puglia II	15 —
Tipo Puglia III	12 35
Tipo Puglia IV (Carfagna)	8 25
Moscia (tipo Altamura)	7 20
Moscia (tipo Leccese)	6 50
Agnello 1/4 meno - scarto a 1/2.	
Tipo Molise	12 35
Tipo Roma I	13 70
Tipo Roma II	13 20
Tipo Roma III	12 65
Tipo Roma IV	10 30
Agnello 1/3 meno - scarto a 1/2.	
Tipo Basilicata, Calabria e Campania I	12 35
Tipo Basilicata, Calabria e Campania II	11 30
Tipo Basilicata, Calabria e Campania III	9 80
Tipo Basilicata, Calabria e Campania ordinaria	6 50
Agnello 1/4 meno - scarto a 1/2.	
Tipo Abruzzo I	12 —
Tipo Abruzzo II	10 80
Tipo Toscana I	12 55
Tipo Toscana II	10 80
Tipo Toscana III	9 80
Agnello 1/3 meno - scarto a 1/2.	
Tipo Umbria	11 —
Tipo Marche	10 50
Agnello e feltrati 1/3 meno.	
Tipo Emilia	9 50
Piemonte — Liguria — Lombardia - Veneto: Data la varietà dei tipi e l'estensione del territorio, i prezzi saranno basati a seconda delle qualità, in analogia delle rispettive quotazioni.	
Sicilia Barbaresca	8 25
Sicilia Ordinaria	6 50
Sardegna: Lana da materasso madricina bianca, nera e bigia (considerando tipo normale la buona media dell'annata)	6 50
Agnellina e carbonata 1/4 meno	
Lane di concia:	
Solofra I (finezza Puglia I) lunga	13 55
Solofra I (finezza Puglia I) corta 1/4 meno	—
Solofra II (finezza Puglia II) lunga	11 65
Solofra II (finezza Puglia II) corta 1/4 meno	—
Solofra III (finezza lane Roma, Abruzzo, Basilicata e provincie meridionali) lunga	10 20
Solofra III (finezza lane Roma, Abruzzo, Basilicata e provincie meridionali) corta 1/4 meno	—
Cardese ammantata lunga	6 50
Aini calcinati (lanute)	9 10
Bufacchione	7 —
Bufacchio	5 —
Agnelloni e Aini cardesi	5 50
Bufacchio cardese	4 50

Mezze lane 60 0/0 del valore delle lane intiere.

Tosati (scorzi) 45 0/0 del valore delle lane intiere.

Lane nere delle suddette qualità computate come le bianche.

Lane bigie 1/3 meno delle bianche.

Per tutti gli altri casi, riduzioni od aumenti secondo le qualità.

La lana moretta di qualunque regione sarà pagata allo stesso prezzo della madricina bianca.

La lana bistosa di 8 mesi sarà pagata 1/4 meno della madricina.

La lana bistosa di 4 mesi sarà pagata 1/2 della madricina.

Il luogo di presentazione della lana non implica necessariamente l'applicazione dei prezzi stabiliti per quella data località, potendo darsi che lane di una regione siano presentate in un'altra. In questo caso le Commissioni si regoleranno esclusivamente sulle proprietà intrinseche della lana presentata, finezza o resa in corrispondenza alle qualità sopra indicate. Ad esempio:

Se in Basilicata sarà presentata lana di finezza Puglia sarà pagata come Puglia; se in Umbria fossero presentate lane di finezza del Lazio saranno pagate come lana di Roma e viceversa.

Le lane di rimanenza del 1917 dovranno essere presentate separatamente da quelle dell'attuale raccolta e saranno periziate in base ai prezzi dello scorso anno.

Il prezzo della lana presentata allo stato naturale (saltata o sucida) si ottiene moltiplicando il prezzo stabilito per la lana lavata a fondo, per la resa di perizia.

Per maggior chiarimento, avuto riguardo alle consuetudini regionali, si dà nella tabella in calce al presente decreto il ragguaglio dei prezzi « del lavato a fondo » per le qualità principali, con le voci usuali di « saltato » e « sucido », in corrispondenza alla media delle rese consuetudinarie, intendendosi naturalmente che se le rese saran giudicate superiori, od inferiori, varieranno corrispondentemente i prezzi.

Si consigliano i produttori a presentare lane allo stato sucido, anzichè « in saltato ».

Art. 4.

Le contestazioni, sia sulla classificazione come sulla resa delle lane, dovranno essere sollevate esclusivamente all'atto della perizia. Le riserve comunque avanzate in altro modo, e fuori del tempo suddetto, sono irricevibili. All'atto della contestazione dovrà procedersi alla formazione di campioni debitamente sigillati e autenticati dalla firma delle parti.

Le contestazioni saranno sottoposte alle decisioni della Commissione centrale, rimanendo però sempre salvo il diritto del produttore a valersi dell'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1917, n. 569.

In caso di contestazione il produttore riceverà l'80 per cento del valore attribuito alla lana dalla Commissione, salvo la liquidazione finale a contestazione risolta.

La condizionatura della lana lavata sarà calcolata al 17 per cento.

Le spese originate dalle contestazioni, per trasporti, lavature frazionate e quant'altro, saranno poste a carico della parte soccombente.

Art. 5.

Le bisaccie di proprietà dei produttori verranno o restituite o pagate in base al prezzo che verrà stabilito dalle Commissioni di requisizione sulla base dei prezzi correnti e dello stato di uso.

Art. 6.

Saranno rimborsate le spese di trasporto della lana dal magazzino del detentore sino al magazzino di raccolta, nella misura che a giudizio della Commissione di requisizione sarà ritenuto equo e conforme agli usi locali.

Art. 7.

L'Associazione dell'industria laniera italiana è incaricata di coadiuvare l'Amministrazione militare sotto il controllo immediato di questa, nelle operazioni di requisizione, pagamento e raccolta della lana.

Detta Associazione provvede al ritiro ed alla presa in consegna della lana apprezzata dalle competenti Commissioni e pagata, disponendone poi secondo gli ordini e nell'interesse dell'Amministrazione militare medesima.

Art. 8.

Per la direzione delle operazioni di requisizione è istituita una Commissione centrale nominata con decreto Ministeriale. In difetto di altra notifica permane in carica la Commissione nominata col decreto Ministeriale 8 maggio 1917, inserto nel n. 110 della *Gazzetta ufficiale* del 10 detto mese.

La Commissione centrale potrà aggregarsi il personale tecnico che sia necessario.

Art. 9.

Le Commissioni di requisizione saranno costituite come è detto nell'art. 7 del decreto 1 maggio 1917.

I rappresentanti degli agricoltori sono nominati dalla Società degli agricoltori italiani.

Quelli della industria laniera dall'Associazione per l'industria laniera italiana.

I periti sono proposti con l'accordo dei due membri civili delle Commissioni e la nomina è riservata all'Amministrazione della guerra.

In caso di ritardo o di mancata designazione di membri civili o di mancato accordo sui periti, provvederà direttamente l'autorità militare.

Art. 10.

Qualunque trasgressione od omissione alle norme del presente decreto, verrà denunciata e punita agli effetti del R. decreto n. 506 del 22 aprile 1915, e del decreto Luogotenenziale n. 740 del 6 maggio 1917.

Esempio di conguaglio di prezzi, base lavato a fondo – saltato e sucido.

Prezzo base lavato a fondo	QUALITA'	Saltato		Sucido	
		con la resa media del	prezzo in saltato	con la resa media del	prezzo in sucido
Lire			Lire		Lire
16 —	Puglia I	58 %	9 28	43 %	6 88
15 —	Puglia II	60 %	9 —	—	—
12 35	Puglia III	68 %	8 40	—	—
8 25	Puglia IV (Carfagna)	—	—	45 %	3 71
7 20	Moscia tipo Altamura	75 %	5 40	—	—
6 50	Moscia tipo Leccese	—	—	43 %	2,795
12 35	Tipo Molise	70 %	8,645	—	—
13 70	Tipo Roma I	62 %	8 49	—	—
13 20	Tipo Roma II	64 %	8 45	—	—
12 65	Tipo Roma III	62 %	7 84	—	—
10 30	Tipo Roma IV	67 %	6 90	—	—
12 35	Tipo Basilicata, Calabria e Campania I	67 %	8 27	43 %	5 31
11 30	Tipo Basilicata, Calabria e Campania II	68 %	7 68	—	—
9 80	Tipo Basilicata, Calabria e Campania III	70 %	6 86	—	—
6 50	Tipo Basilicata, Calabria e Campania ordinaria	70 %	4 55	—	—
12 —	Tipo Abruzzo I	65 %	7 80	—	—
10 80	Tipo Abruzzo II	68 %	7 34	—	—
12 55	Tipo Toscana I	68 %	8 53	—	—
10 80	Tipo Toscana II	70 %	7 56	—	—
9 80	Tipo Toscana III	75 %	7 35	—	—
11 —	Tipo Umbria	68 %	7 48	—	—
10 50	Marche	72 %	7 56	—	—
9 50	Emilia	70 %	6 65	55 %	5,225
8 25	Sicilia Barbaresca	—	—	50 %	4,125
6 50	Sicilia Ordinaria	—	—	50 %	3 25
6 50	Tipo Sardegna	—	—	55 %	3,575

Roma, 26 marzo 1918.

Il ministro: ZUPPELLI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2111, che autorizza la coniazione di una nuova moneta di nichelio misto da centesimi 20 per l'ammontare di 16 milioni di lire;

Visto l'art. 3 del decreto stesso che riserba al ministro del tesoro di stabilire con suo decreto le dimensioni e le caratteristiche della nuova moneta e di disporre quanto occorra per l'esecuzione del decreto medesimo;

Determina:

Art. 1.

Le nuove monete di nichelio misto da centesimi 20 create col decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2111, avranno le seguenti caratteristiche:

Nel diritto, entro ad un cerchietto di pallini, lo scudo Sabaudo sormontato dalla Corona reale fra due rami di quercia e di alloro intersecati in basso con sotto le iniziali A. M. e la leggenda: « REGNO D'ITALIA » posta circolarmente in alto della moneta.

Nel rovescio, entro ad una classica Corona romana, un esagono racchiudente in alto la Stella d'Italia e nel centro l'indicazione « Centesimi 20 » con sotto il millesimo di coniazione.

Art. 2.

Il grado di purezza, il peso, la tolleranza di peso, il diametro e il contorno delle dette monete sono fissati come appresso:

Valore nominale della moneta	Composizione	Tolleranza di titolo in più o in meno	Peso in grammi	Tolleranza di peso in più o in meno	Diametro in mm.	Contorno
Centesimi 20	Nichel 25 % Rame 75 %	[illegible] %	4	1,50 %	21	liscio

Art. 3.

Sarà inscritta nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'esercizio 1917-918 la spesa di L. 300.000 in un apposito capitolo con la denominazione « Spesa di fabbricazione, di trasporto, distribuzione ed altro diverse per la emissione delle monete di nichelio misto da venti centesimi di cui al decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2111 ».

Art. 4.

L'entrata di sedici milioni, corrispondente al valore nominale delle monete stesse, sarà ripartita nei due esercizi seguenti:

1917-918 per L. 2.000.000: 1918-919 per L. 14.000.000 ed inscritta in apposito capitolo della categoria del movimento capitali con la denominazione: « Prodotto della emissione di sedici milioni di lire in monete di nichelio misto da venti centesimi di cui al decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2111 ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 2 marzo 1918.

Il ministro: NITTI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto Luogotenenziale n. 1660 del 1° ottobre 1917, recante provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le annesse istruzioni per l'applicazione del decreto Luogotenenziale n. 1660 del 1° ottobre 1917.

Art. 2.

Le dette istruzioni avranno effetto dal 1° gennaio 1918.

Roma, 8 febbraio 1918.

Il ministro: MEDA.

CAPITOLO I.

Premi alla terra.

Art. 1.

L'ammontare del premio di cui all'art. 1, lett. *a*), del decreto Luogotenenziale n. 1660 del 1° ottobre 1917 viene determinato, per ogni « unità colturale » (art. 4, lett. *a*), del vigente regolamento sulla coltivazione indigena del tabacco) in rapporto alla superficie complessiva ivi effettivamente coltivata a tabacco (giusta i risultati di addebito delle piante) e in ragione di:

L. 20 per superficie che non ecceda le 20 are;

L. 1 ad ara, per superficie che superi le 20 are, ma non le 100;

L. 2 per ogni ara eccedente le prime 100.

Concorrono ai premi anzidetti le coltivazioni di tabacco delle campagne 1918 a 1926.

Art. 2.

Il premio è dovuto per metà al « coltivatore » (art. 3, lett. *c*), del regolamento citato) e per l'altra metà al « concessionario » (art. 3, lett. *a*), del regolamento medesimo), quando quest'ultimo risulti proprietario ovvero possessore a titolo di dominio utile, di usufrutto, di anticresi o di locazione del terreno coltivato a tabacco; in tutti gli altri casi, il premio è dovuto per intero al coltivatore.

Il premio viene liquidato dalle Direzioni compartimentali:

a) per la parte spettante al coltivatore, dopo compiuto il riscontro del carico nei magazzini delle agenzie o nei magazzini generali, per tutti i prodotti provenienti dalla rispettiva unità colturale; il pagamento è fatto alla persona che riveste la qualità di coltivatore all'atto del detto riscontro;

b) per la parte spettante al concessionario, con la liquidazione del prezzo dei prodotti dell'intera concessione.

Non ha luogo il pagamento della totalità del premio afferente ad una unità colturale, se in questa, durante la « campagna di coltivazione » (art. 4, lett. *e*), del regolamento citato), siansi constatate infrazioni al ripetuto regolamento o se risulti, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, che sia stata trascurata la regolare esecuzione della coltura e della cura, in modo da avere diminuita o deteriorata la produzione.

Art. 3.

Sino a che – a giudizio dell'Amministrazione – permangano le eccezionali condizioni create dallo stato di guerra, non si ha diritto al premio per le annate nelle quali sia stata diminuita nella unità colturale la superficie coltivata a cereali nella campagna 1917; la Direzione compartimentale non farà luogo al pagamento del premio se, in seguito alle informazioni assunte presso la Commissione provinciale di agricoltura, risulti che nella unità colturale si verificò l'anzidetta diminuzione di superficie coltivata a cereali.

CAPITOLO II.

Concorso dello Stato per la costruzione *ex novo* o l'adattamento di locali di cura e custodia del tabacco.

Art. 4.

La spesa di costruzione o di adattamento di locali di cura e custodia, per la determinazione del concorso dello Stato, ai sensi dell'art. 1, lett. *b*) del decreto Luogotenenziale citato, viene presunta a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

Per la campagna 1918, tale spesa è calcolata come segue:

a) entro un minimo di lire 40 ed un massimo di lire 100 per ciascun metro quadrato di superficie utile di locale isolato costruito *ex-novo* in muratura, a seconda del costo corrente di costruzione e tenuto conto dell'altezza minima stabilita dall'Amministrazione per i diversi tipi di locale.

Per i locali addossati ad un muro preesistente, le misure anzidette vengono ridotte di un decimo. Per quelli costruiti in serie, eguale riduzione si applica a tutti i locali della serie, meno uno.

Quando in aggiunta al locale di cura o di custodia vengano costruite tettoie o capanni accessori per la cura, il concorso dello Stato per tali costruzioni è ragguagliato alla spesa presunta, a se-

conda del loro carattere, in misura non eccedente lire 15 per metro quadrato di superficie;

b) entro un minimo di lire 5 ed un massimo di lire 30 per ciascun metro quadrato di superficie utile di locale adattato, a seconda dell'entità dei lavori di adattamento eseguiti, dai quali sono esclusi quelli di manutenzione e di riparazione.

Per le campagne successive, fino a tutto il 30 giugno 1926, i limiti della spesa unitaria presunta saranno determinati con decreto Ministeriale, anno per anno, non più tardi del mese di marzo.

La superficie utile è quella calcolata sulla base delle dimensioni interne del locale.

Art. 5.

In relazione all'articolo precedente ed all'art. 1, lett. b) del decreto Luogotenenziale citato, il concorso dello Stato è ragguagliato agli otto decimi della spesa presunta.

L'ammontare di tale concorso viene ripartito in nove annualità uguali.

Il concorso dello Stato si conferisce per i locali costruiti od adattati dal 1° gennaio 1918 al 30 giugno 1926.

I lavori di costruzione o di adattamento devono di regola essere ultimati entro l'anno in cui vengono iniziati. In caso contrario, è in facoltà dell'Amministrazione di applicare quella quota di spesa presunta che riterrà del caso, entro i limiti di quelle stabilite per gli anni in cui si è svolta la costruzione o l'adattamento.

Art. 6.

Per uno stesso locale, il concorso dello Stato non può aver luogo che una volta sola per nuova costruzione o per adattamento.

Nessun concorso è dovuto per adattamenti che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, importino una spesa inferiore a L. 5 per metro quadrato di superficie utile.

Art. 7.

Il concorso dello Stato per la costruzione o l'adattamento di locali di cura e custodia ha luogo solamente quando i lavori relativi abbiano riportata la preventiva approvazione dell'Amministrazione.

Per essere ammesso a fruire di tale concorso, l'interessato deve farne regolare domanda alla competente Direzione compartimentale, allegandovi i progetti, in doppio esemplare, dei lavori che intende eseguire.

La Direzione stessa, accertatasi che i lavori a farsi siano realmente indispensabili e rispondano pienamente all'uso cui i locali devono servire, ne dà atto su entrambi gli esemplari dei progetti, inserendovi pure, in via preliminare, l'indicazione della spesa presunta a norma dell'art. 4, e della superficie minima da coltivare in rapporto con la cubicità di ciascun locale ed in relazione alla varietà in coltura ed al sistema di cura da adottarsi (art. 5 del regolamento citato), nonchè alla produzione media per ettaro. Dopo di che vi appongono la loro firma il direttore compartimentale o chi ne fa le veci e l'interessato, cui viene restituito uno dei due esemplari di ciascun progetto, conservandosi l'altro esemplare fra gli atti d'ufficio.

Art. 8.

Qualora, durante i lavori di costruzione o di adattamento, si ravvisi dall'interessato l'opportunità di introdurre variazioni ai progetti già approvati, egli deve avvisarne la Direzione compartimentale, perchè questa, con le norme di cui all'articolo precedente, possa darvi, ove lo creda, la sua approvazione.

Art 9.

Ultimati i lavori di cui ai precedenti articoli 7 e 8, l'interessato ne informa la Direzione compartimentale, la quale, per mezzo di un funzionario, verifica se i lavori stessi furono eseguiti giusta i progetti approvati. I risultati di tale verifica devono constare da apposito verbale che sarà redatto in doppio esemplare, da firmarsi dal funzionario che ha eseguita la verifica e vistato dal direttore compartimentale.

Quando sui lavori eseguiti non vi siano eccezioni da parte della predetta Direzione, questa provvede a che nel verbale venga inserita pure l'indicazione definitiva della spesa presunta e della superficie minima da coltivarsi in rapporto con la cubicità del locale costruito od adattato, e vi apponga la firma anche l'interessato. Nel caso risultino eccezioni, queste devono inserirsi nel verbale, con dichiarazione, da parte del direttore compartimentale, che non si farà luogo al concorso dello Stato.

Un esemplare del verbale viene conservato negli atti d'ufficio, e si consegna l'altro esemplare all'interessato.

Art. 10.

Al pagamento di ciascuna annualità si provvede a favore di chi ha sostenuta la spesa di costruzione o di adattamento, dopo che nel locale sia stata eseguita la cura del prodotto della stessa annata ed il prodotto stesso sia stato regolarmente consegnato nei magazzini delle agenzie o nei magazzini generali, salvo i casi di forza maggiore da riconoscersi dalla Direzione compartimentale, e salvo la eccezione seguente.

Ha luogo la perdita totale di ogni annualità - senza possibilità di ricupero - quando risulti all'Amministrazione che la superficie coltivata a tabacco nello stesso anno non raggiunse - salvo i casi di forza maggiore da riconoscersi dalla Direzione compartimentale - quella minima stabilita come al precedente articolo, in relazione alla cubicità del locale.

A tale scopo, quando si tratti di locali in ognuno dei quali si cura e si custodisce il prodotto di più unità di coltura, gli interessati devono nel mese di giugno di ciascun anno designare alla Direzione compartimentale, per ogni singolo locale, le coltivazioni i cui prodotti saranno curati o custoditi nel locale medesimo.

Art. 11.

Nessun altro concorso dello Stato, all'infuori di quello contemplato nel decreto Luogotenenziale n. 1660 del 1° ottobre 1917, può essere conferito dall'Amministrazione, neppure sotto forma di premio d'incoraggiamento, per la costruzione o adattamento di locali, sia nei vecchi che nei nuovi centri di coltura, nemmeno in quelle annate nelle quali venga a perdersi, per insufficienza di superficie coltivata o per causa di cui all'art. 56 delle presenti istruzioni, il godimento dell'annualità di cui al precedente articolo.

Art. 12.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, a cominciare dal 1919, le Commissioni permanenti delle varie direzioni compartimentali, formulano, per l'annata precedente, le loro motivate proposte circa il concorso o meno dello Stato nelle spese di costruzione o di adattamento di locali di cura e custodia.

Non più tardi del 15 del mese successivo, tali proposte dovranno da ciascuna Direzione compartimentale essere trasmesse alla Direzione generale - con l'estratto del verbale di conferenza della Commissione permanente - a mezzo di otto elenchi come appresso, distintamente per concessioni di manifesto, per concessioni speciali e per esperimenti in cooperazione con lo Stato:

1° elenco dei locali costruiti *ex-novo* nell'annata e di cui si propone l'ammissione al concorso;

2° elenco dei locali costruiti *ex-novo* nell'annata e di cui si propone l'esclusione dal concorso;

3° elenco dei locali adattati nell'annata e di cui si propone la ammissione al concorso;

4° elenco dei locali adattati nell'annata e di cui si propone la esclusione dal concorso;

5° elenco dei locali costruiti *ex-novo* in annate precedenti e di cui si propone l'ammissione al godimento dell'annualità;

6° elenco dei locali costruiti *ex-novo* in annate precedenti e di cui si propone l'esclusione dal godimento dell'annualità;

7° elenco dei locali adattati in annate precedenti e di cui si propone l'ammissione al godimento dell'annualità;

8° elenco dei locali adattati in annate precedenti e di cui si propone l'esclusione dal godimento dell'annualità.

Ognuno degli elenchi 1 a 4 deve contenere, per ciascun locale, le seguenti indicazioni:

distintivi della licenza di coltivazione;

cognome, nome e paternità dell'interessato;
ubicazione del locale (Provincia, Comune, contrada);
superficie utile;
altezza;
spesa presunta per ogni metro quadrato di superficie utile ed in complesso;
concorso dello Stato;
ammontare di ciascuna annualità.

Negli elenchi 2 e 4 dovranno inoltre inserirsi, con ogni opportuno dettaglio e per ogni locale, le ragioni che motivarono la proposta di esclusione.

Gli elenchi 5 a 8 devono indicare, per ciascun locale, oltre quanto si è detto per gli elenchi precedenti, anche il numero delle annualità già riscosse e l'ammontare complessivo di esse. Dagli elenchi 6 e 8 devono emergere le ragioni delle proposte esclusioni.

Art. 13.

La Direzione generale, esaminate le proposte delle Direzioni compartimentali, provvede al pagamento delle annualità egli aventi diritto.

CAPITOLO III.

Concorso dello Stato per la costruzione *ex-novo* o per l'adattamento di magazzini generali per le concessioni speciali.

Art. 14.

La spesa di costruzione o di adattamento locali ad uso di magazzini generali per le concessioni speciali, per la determinazione del concorso dello Stato, ai sensi dell'art. 1, lett. *c*) del decreto Luogotenenziale citato, viene presunta a giudizio insindacabile della Amministrazione.

Per la campagna 1918, tale spesa è calcolata come segue:

a) entro un minimo di lire 50 ed un massimo di lire 120 per ciascun metro quadrato di superficie utile di magazzino generale costruito *ex-novo* in muratura, a seconda della maggiore o minore ampiezza di ciascun magazzino e del costo corrente della costruzione nelle rispettive località;

b) entro un minimo di lire 5 ed un massimo di lire 50 per ciascun metro quadrato di superficie utile di magazzino generale adattato, a seconda dell'entità dei lavori di adattamento eseguiti, dai quali sono esclusi quelli di manutenzione e di riparazione.

Per le campagne successive, fino a tutto il 30 giugno 1926, i limiti della spesa unitaria presunta saranno determinati con decreto Ministeriale, anno per anno, non più tardi del mese di marzo.

La superficie utile è quella calcolata sulla base delle dimensioni interne dei vari ambienti del magazzino generale (art. 5, lett. *b*) e 87, lett. *b*) del regolamento citato, per la coltivazione indigena del tabacco).

Art. 15.

In relazione all'articolo precedente ed all'art. 1, lett. *b*) del decreto Luogotenenziale citato, il concorso dello Stato è ragguagliato ai due decimi della spesa presunta.

L'ammontare di tale concorso viene ripartito in nove annualità uguali.

Il concorso dello Stato si conferisce per i magazzini generali costruiti *ex-novo* od adattati dal 1° gennaio 1918 al 30 giugno 1926.

I lavori di costruzione o di adattamento devono di regola essere ultimati entro l'anno in cui vengono iniziati. In caso contrario, è in facoltà dell'Amministrazione di applicare quella quota di spesa presunta che riterrà del caso, entro i limiti di quelle stabilite per gli anni in cui si è svolta la costruzione o l'adattamento.

Art. 16.

Per uno stesso magazzino generale, il concorso dello Stato non può aver luogo che una volta sola per nuova costruzione o per adattamento.

Nessun concorso è dovuto per adattamenti che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, importino una spesa inferiore a L. 5 per metro quadrato di superficie utile.

Art. 17.

Al pagamento di ciascuna annualità si provvede a favore di chi ha sostenuta la spesa di costruzione o di adattamento dopo che nel magazzino generale sia stato compiuto il concentramento del prodotto dell'annata, salvo l'eccezione seguente.

Tranne casi di forza maggiore da riconoscersi dalla Direzione compartimentale, ha luogo la perdita totale dell'annualità – senza possibilità di recupero – quando risulti all'Amministrazione che la superficie complessiva delle coltivazioni dalle quali tale prodotto proviene fu inferiore a quella minima stabilita dalla Direzione compartimentale, in relazione alla cubicità del magazzino.

Però, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, può essere consentito che l'anzidetto minimo di superficie venga ridotto, per ciascun anno del primo triennio di concessione, nella misura che essa riterrà equa, tenuto conto delle particolari condizioni di luogo.

Art. 18.

Nessun altro concorso dello Stato, all'infuori di quello contemplato nel decreto Luogotenenziale n. 1630 dal 1° ottobre 1917, può essere conferito dall'Amministrazione, neppure sotto forma di premio d'incoraggiamento, per la costruzione o adattamento di magazzini generali, nemmeno in quelle annate nelle quali venga a perdersi, per insufficienza di superficie coltivata o per la causa di cui all'art. 56 delle presenti istruzioni, il godimento dell'annualità di cui al precedente articolo.

Art. 19.

Sono applicabili ai magazzini generali delle concessioni speciali le norme di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9, 12 e 13, con l'avvertenza però che i progetti dei lavori devono, con le proposte delle Direzioni compartimentali, essere trasmessi, per la preventiva approvazione, alla Direzione generale.

CAPITOLO IV.

Complemento di concorso per la costruzione *ex-novo* o per l'adattamento di magazzini generali per concessioni speciali.

Art. 20.

Il concorso dello Stato per lavori di costruzione od adattamento di magazzini generali eseguiti dalle ditte di concessioni speciali estratte a sorte come all'art. 1, lettera *d*) del decreto Luogotenenziale citato, viene portato, salvo a computarne il riscosso, agli otto decimi della spesa presunta di cui al precedente art. 14.

Partecipano ogni anno al sorteggio soltanto le ditte ammesse per quell'anno al godimento dell'annualità di cui all'art. 15.

Il sorteggio termina con l'anno 1927.

Art. 21.

Nel caso che una ditta estratta a sorte abbia riscosso o stia per riscuotere delle annualità in ordine all'art. 15, l'ammontare complessivo del concorso dello Stato ragguagliato agli otto decimi della spesa presunta viene ridotto della somma delle annualità già riscosse ed in corso di riscossione.

Art. 22.

Per essere ammessa al sorteggio, ciascuna ditta interessata deve farne regolare domanda alla competente Direzione compartimentale entro il 15 marzo di ciascun anno, a cominciare dal 1919.

La Direzione compartimentale si accerta per ogni domanda se la Ditta richiedente si trovi o meno nella condizione voluta dal penultimo comma dell'art. 20, e – sentita la Commissione permanente – ne propone l'ammissione o l'esclusione dal sorteggio, inscrivendo analoga dichiarazione in calce alla domanda stessa.

Le domande, munite di tali dichiarazioni, devono dalla Direzione compartimentale essere trasmesse – con un estratto del verbale di conferenza dell'anzidetta Commissione – alla Direzione generale non più tardi del 15 aprile successivo, accompagnandole con due elenchi, uno per le Ditte di cui si propone l'ammissione al sorteggio, e l'altro per quelle di cui si propone l'esclusione.

Nel primo elenco devono essere riportate le indicazioni seguenti:

1° cognome, nome e paternità dell'interessato o denominazione della ditta concorrente;

2° ubicazione del magazzino generale (Provincia, Comune, contrada, ecc.);

3° se il magazzino sia stato costruito *ex-novo*, oppure sia stato adattato;

4° la superficie utile del magazzino generale;

5° l'ammontare del concorso dello Stato in ragione di otto decimi della spesa presunta (art. 20);

6° l'ammontare di ciascuna annualità di cui all'art. 15;

7° il numero di tali annualità riscosse ed in corso di riscossione;

8° l'ammontare complessivo di tali annualità riscosse ed in corso di riscossione;

9° il residuo dovuto in caso di sorteggio.

Nell'altro elenco devono essere indicate, concorrente per concorrente e con ogni opportuno dettaglio, le ragioni che giustificano l'esclusione dal sorteggio.

La Direzione generale, esaminate le proposte delle Direzioni compartimentali, compila l'elenco generale delle ditte ammesse al sorteggio, inscrivendovi, di fronte al nome di ciascuna ditta, il numero d'ordine che questa viene a prendere nell'elenco medesimo, nonchè tutte le altre indicazioni fornite dalle Direzioni compartimentali.

Art. 23.

Il sorteggio ha luogo presso il Ministero delle finanze, Direzione generale delle privative, nel luogo, giorno e ora prestabiliti, come da preavviso a darsi in tempo utile alle ditte di concessione speciale, per mezzo delle rispettive Direzioni compartimentali.

Art. 24.

Alle operazioni di sorteggio presiede apposita Commissione nominata con decreto Ministeriale entro il marzo di ciascun anno, e composta:

a) del direttore generale delle privative, presidente;

b) del vice-direttore generale tecnico delle privative;

c) del direttore capo dell'Ufficio tecnico centrale delle coltivazioni dei tabacchi;

d) dei due membri del Consiglio tecnico dei tabacchi, chiamati a far parte di detto consesso perchè aventi funzioni elettive in Provincie ove esiste la coltivazione del tabacco;

e) di un segretario, senza diritto a voto, scelto fra gl'impiegati dell'Ufficio tecnico centrale delle coltivazioni dei tabacchi.

Ognuno dei commissari di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) deve avere un supplente che entra in funzioni solo nell'assenza del commissario effettivo.

Le operazioni di sorteggio sono valide quando intervengano almeno due commissari oltre il presidente e il segretario.

Art. 25.

Il luogo ove si esegue il sorteggio rimane aperto al pubblico durante lo svolgimento di tutte le operazioni.

Apertasi la seduta, il segretario, dietro invito del presidente, dà lettura ad alta voce dell'elenco generale di cui al precedente articolo 22.

Indi il presidente conta tanti cartelli di caratteristiche uniformi, numerati progressivamente dall'uno al numero totale delle ditte concorrenti. Sul tavolo della Commissione vengono poi collocati tanti astucci - tutti delle stesse caratteristiche - quanti sono i cartelli.

Gli astucci ed i cartelli vengono, uno per uno, esaminati dalla Commissione; quindi il segretario, dietro invito del presidente, esegue la lettura ad alta voce del numero scritto su ogni cartello, facendone poi la consegna al presidente, che piega il cartello, lo pone nell'astuccio e colloca poi questo, dopo averlo ben chiuso, in un'urna a giorno.

L'urna viene collocata sul tavolo della Commissione in modo da permettere al pubblico la vista di tutte le operazioni di sorteggio.

Art. 26.

Terminato l'imbussolamento, un usciere del Ministero delle finanze fa girare l'urna ora in un senso, ed ora nel senso opposto, in modo da far rimescolare bene gli astucci.

Poscia il presidente chiede se fra i presenti vi sia qualcuno disposto ad estrarre gli astucci dall'urna: in caso contrario, vi destina l'usciere addetto all'urna medesima.

La persona destinata a tale estrazione, dietro invito del presidente, alza a vista del pubblico la mano aperta e, riabbassatala, estrae un astuccio e lo consegna al presidente.

Questi lo apre, ne estrae il cartello, e dà lettura ad alta voce del numero che vi è scritto, rimettendolo poi al segretario che lo mostra agli altri membri della Commissione ed al pubblico, e chiama ad alta voce, sulla scorta dell'elenco generale di cui all'art. 22, il nome della ditta corrispondente al numero estratto.

Dopo di che la Commissione determina l'ammontare della somma spettante alla ditta estratta, in ordine all'art. 21 e, a mezzo del segretario, ne dà ad alta voce comunicazione al pubblico, cui viene allo stesso modo notificato il residuo del fondo iniziale di L. 200.000.

Art. 27.

A mano a mano che si esegue la estrazione dei numeri, il segretario ed uno dei commissari prendono nota, ciascuno per proprio conto, del numero estratto, del nome della ditta corrispondente e della somma a questa attribuita.

Art. 28.

L'estrazione termina quando la disponibilità sul fondo di lire 200.000 all'uopo assegnato sia inferiore al residuo minimo tra quelli dovuti alle ditte concorrenti ancora da sorteggiarsi.

Qualora la somma spettante - a norma dell'articolo 21 - all'ultima ditta estratta a sorte superi il residuo disponibile sull'anzidetto fondo, tale residuo viene assegnato alla ditta medesima la quale continua nel godimento delle rate di cui all'art. 17 e conserva il diritto di partecipare ai sorteggi negli anni susseguenti per il solo ammontare necessario a raggiungere, tutto computato, gli otto decimi della spesa presunta a norma dell'art. 20.

Art. 29.

Compiuta l'estrazione, il segretario redige il verbale delle avvenute operazioni e ne dà lettura ad alta voce, dopo di che lo sottoscrivono tutti i componenti la Commissione presenti alla seduta.

Al verbale devono essere allegati gli atti di cui ai precedenti articoli 22 e 27.

Art. 30.

Contro la validità delle operazioni di sorteggio è ammesso ricorso entro 15 giorni da quello dell'estrazione.

Su tali ricorsi decide inappellabilmente il ministro delle finanze.

Art. 31.

Sulla base del verbale di cui all'art. 29 e quando sia stato provveduto in merito agli eventuali ricorsi di cui all'articolo precedente, la Direzione generale provvede al pagamento a favore degli aventi diritto.

CAPITOLO V.

Concorso dello Stato per la costruzione *ex-novo* e per l'adattamento dei locali di cura e custodia o dei magazzini generali per gli esperimenti in cooperazione con lo Stato.

Art. 32.

A tenore dell'art. 1, lett. *e*) del decreto Luogotenenziale citato, il concorso dello Stato per la costruzione e l'adattamento di locali di cura e custodia o di magazzini generali per gli esperimenti in cooperazione con lo Stato può raggiungere la metà di quello fissato all'art. 5 delle presenti istruzioni per i locali di cura e custodia, e di quello determinato dall'art. 15 per i magazzini generali.

Il concorso dello Stato si conferisce per i locali ed i magazzini generali costruiti od adattati dal 1° gennaio 1918 al 30 giugno 1923.

Art. 33.

Il concorso di cui all'articolo precedente viene dall'Amministrazione pagato - per il triennio di durata normale dell'esperimento - in tre annualità uguali.

Art. 34.

Qualora l'esperimento si trasformi in concessione speciale, spetta all'interessato, nei primi sei anni della concessione stessa e per i locali e magazzini di cui al precedente art. 32, un ulteriore concorso nella stessa misura di quello indicato al detto articolo, da ripartirsi in sei annualità uguali.

Nel caso che la trasformazione in concessione speciale avvenga dopo un periodo di esperimento minore di un triennio, l'interessato potrà godere nel primo anno o nel primo biennio di concessione speciale - a seconda dei casi - di una o di due delle annualità di cui all'art. 33, e percepire nei sei anni immediatamente successivi le annualità stabilite nel primo comma.

Nessun concorso dello Stato ha luogo negli anni di proroga della durata normale dell'esperimento.

Art. 35.

Il godimento delle annualità di cui ai precedenti articoli 32, 33 e 34 ha luogo sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite cogli articoli 6 a 13 e 16 a 19, nonchè dell'ultimo comma degli articoli 5 e 15 delle presenti istruzioni.

CAPITOLO VI.

Premi di organizzazione di aziende per l'esercizio della tabacchicoltura nella forma di concessione speciale.

Art. 36.

I premi di cui all'art. 1, lett. *f)* del decreto Luogotenenziale citato sono di quattro gradi e cioè:

1° grado L. 5000 per ciascun premio
2° grado L. 4000 id.
3° grado L. 3000 id.
4° grado L. 2000 id.

A tali premi possono concorrere soltanto le aziende che abbiano licenza per entrambi i periodi, colturale ed industriale, anche se costituite prima della campagna 1918, e dopo che abbiano esercitato, almeno per il triennio immediatamente precedente all'anno nel quale concorrono, la coltivazione per concessione speciale.

Art. 37.

Il concessionario che intenda concorrere ai premi di cui all'articolo precedente deve farne regolare domanda alla competente Direzione compartimentale, entro il mese di febbraio di ciascun anno a cominciare dal 1919, unendovi una dettagliata descrizione della propria azienda, con tutte le opportune notizie ed informazioni atte a dimostrare l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori di coltura, cura, manipolazione e condizionamento del tabacco in colli.

Nel mese di marzo successivo, la Direzione compartimentale, dopo avere eseguito diligenti indagini per accertare l'esattezza delle indicazioni esposte dai concorrenti, convoca la Commissione permanente per l'esame delle varie richieste e per formulare le motivate proposte alla Direzione generale, cui le proposte stesse devono essere inviate entro il 15 aprile, unendo all'estratto del verbale di conferenza due elenchi, uno per le aziende che possono concorrere al premio, l'altro per quelle di cui si propone l'esclusione.

Entrambi gli elenchi devono contenere, di fronte al nome del concessionario concorrente, le indicazioni seguenti:

a) Provincia e Comuni nei quali ha luogo la coltivazione;

b) superficie coltivata a tabacco nell'ultimo triennio;

c) produzione ottenuta, in complesso e per ettaro, distintamente per ciascuna campagna del triennio;

d) importo del tabacco, giusta la tariffa contrattuale, in complesso, per ettaro e per quintale, relativamente alla produzione dei primi due anni del detto triennio;

e) forma di conduzione della coltura;

f) numero, cubicità, distribuzione ed ubicazione dei locali di cura e dei magazzini generali;

g) indicazioni relative alla organizzazione di tutti i lavori ed al numero medio delle opere addette ad ognuno di essi;

h) tutte quelle altre notizie che valgano ad illustrare le ragioni che consigliarono la Direzione compartimentale a proporre la ammissione o l'esclusione della ditta dal concorso del premio di organizzazione.

I dati di cui alle lettere *b), c)* e *d)* dovranno essere distinti per varietà.

Nel primo elenco le ditte devono inscriversi per ordine decrescente di merito, a giudizio della Commissione permanente.

Ai due elenchi vanno unite le domande dei concorrenti e tutti i documenti allegati alle medesime.

Art. 38.

Le proposte delle Direzioni compartimentali vengono esaminate presso la Direzione generale, da apposita Commissione nominata dal ministro delle finanze, entro il mese di marzo di ciascun anno, a cominciare dal 1919.

Detta Commissione è costituita:

a) dal direttore generale delle privative, presidente;

b) dal direttore generale dell'agricoltura;

c) dal vice direttore generale tecnico delle privative;

d) dal membro del Consiglio tecnico dei tabacchi, che rappresenta detto consesso nella Commissione centrale di perizia;

e) dal direttore capo dell'Ufficio tecnico centrale delle coltivazioni dei tabacchi;

f) da un segretario, senza diritto a voto, scelto fra il personale del detto Ufficio tecnico centrale.

Art. 39.

Ad una stessa ditta concessionaria non può conferirsi più di un premio di organizzazione per l'intero novennio di coltivazione 1918 926.

In caso di sostituzione di una ad altra ditta concessionaria, alla nuova ditta non può essere conferito un premio di organizzazione, se questo era stato già accordato alla ditta precedente.

Al conferimento dei premi si provvede con decreto Ministeriale, sulla base delle proposte fatte dalla Commissione di cui all'articolo precedente.

CAPITOLO VII.

Premi d'incoraggiamento ai coltivatori, nonchè per la propaganda nello interesse della coltivazione dei tabacchi.

Art. 40.

Il fondo annuo di L. 300,000 stabilito dall'art. 2 del decreto Luogotenenziale citato, per premi di incoraggiamento ai coltivatori, nonchè per la propaganda nell'interesse della coltivazione dei tabacchi, viene ripartito come appresso:

L. 250,000 per premi d'incoraggiamento ai coltivatori;
L. 50,000 per premi di propaganda.

Art. 41.

I premi d'incoraggiamento vengono di regola conferiti a coloro che, a cominciare dalla campagna 1918, rivestono la qualità di «coltivatore» (art. 3 del vigente regolamento sulla coltivazione indigena del tabacco) e che:

a) abbiano dato prova di eccezionale diligenza nella esecuzione delle operazioni di coltura e di cura dei prodotti delle rispettive coltivazioni, per modo da conseguire un notevole grado di bontà nei prodotti stessi;

b) non sieno incorsi in alcuna infrazione al citato regolamento sulla coltivazione.

Uno stesso coltivatore non può avere più di un premio d'incoraggiamento per campagna, qualunque sia il numero delle coltivazioni da esso effettuate.

Art. 42.

I premi di cui all'articolo precedente sono di 1°, 2° o 3° grado,

a seconda dei risultati conseguiti dai coltivatori e delle difficoltà da essi superate, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

A tali gradi corrispondono rispettivamente le misure di 60, 45 e 30 lire per ciascun premio.

Art. 43.

Per concorrere ai premi d'incoraggiamento, i coltivatori devono farne richiesta alle competenti Direzioni compartimentali. Tale richiesta deve risultare dalla domanda di coltivazione e dalla denunzia di cui agli articoli 13 e 91 del regolamento citato.

Ricevute le richieste, le Direzioni compartimentali provvedono per gli accertamenti da farsi periodicamente durante la campagna, in modo da predisporre gli elementi per le proposte da rimettere a suo tempo alla Direzione generale.

Art. 44.

L'Amministrazione ha facoltà di estendere in casi eccezionali i premi di cui all'art. 42 anche ad operaie ed operai che durante la coltivazione e la cura del tabacco, abbiano sostituito o coadiuvato il coltivatore e dato prova di particolare diligenza nella esecuzione dei lavori di coltura e di cura.

Art. 45.

Per una stessa unità culturale, e per ciascuna campagna, non può essere assegnato più di un premio di incoraggiamento pel titolo indicato all'articolo precedente; però ne può essere assegnato un secondo nel caso in cui il coltivatore, per legittimo impedimento, non abbia potuto concorrere al premio di cui all'articolo 41.

Art. 46.

Ultimate le operazioni di riscontro del carico in tutto il compartimento, ciascuna Direzione, entro il mese di marzo di ciascun anno, a cominciare dal 1919, convoca la Commissione permanente, perchè questa formuli le sue proposte circa il conferimento dei premi di incoraggiamento per l'annata precedente; e, non più tardi del 15 aprile successivo, rassegna tali proposte alla Direzione generale, unendo all'estratto del verbale di conferenza della predetta Commissione un elenco per ognuna delle forme di coltivazione per lo approvvigionamento delle Manifatture dello Stato, con le indicazioni seguenti:

a) ditta concessionaria;

b) cognome, nome e paternità del coltivatore;

c) cognome, nome e paternità di chi ha sostituito o coadiuvate il coltivatore;

d) numero di licenza e della serie;

e) Provincia e Comune dove fu effettuata la coltivazione;

f) varietà coltivata;

g) superficie effettivamente coltivata, giusta i risultati di 1ª verifica;

h) prodotto ottenuto al netto di tare: in complesso; per ettaro;

i) prezzo medio liquidato in base ai prezzi di manifesto o, per le altre forme di coltivazione, presunto all'atto del riscontro del carico;

k) grado del premio che si propone: pel coltivatore; per chi lo ha sostituito o coadiuvato;

l) tutte le altre notizie che valgano a stabilire il grado della diligenza spiegata dal coltivatore o da chi lo ha sostituito o coadiuvato, e le difficoltà incontrate e superate per l'esecuzione della coltivazione del tabacco.

In calce a ciascun elenco s'inserirà un riepilogo nel quale, distintamente per i coltivatori e per i coadiutori o sostituti, siano indicati il numero e l'ammontare dei premi, separatamente per grado.

Art. 47.

Sulle proposte di cui al precedente articolo decide il Ministero che provvede, con apposito decreto, al pagamento dei premi da esso deliberati.

Qualora l'ammontare dei premi deliberati superi la somma disponibile di L. 250.000, i premi stessi vengono proporzionalmente ridotti, in modo da raggiungere complessivamente, nelle misure così ridotte, tale disponibilità.

Art. 48.

I premi d'incoraggiamento per propaganda fatta nell'interesse della coltivazione del tabacco vengono conferiti con decreto Ministeriale a coloro che, a giudizio della Direzione generale, abbiano, a datare dalla campagna 1918, data opera efficace all'ampliamento di tale coltura, sia con pubblicazioni, sia con conferenze, consigli ed assistenza in vari modi esplicata.

CAPITOLO VIII.

Borse di studio per la preparazione di maestranze specializzate nella tabacchicoltura.

Art. 49.

Le 20 borse di studio – della durata di un triennio e di L. 3000 ognuna, per l'intero triennio – che, giusta l'art. 3 del decreto Luogotenenziale citato, il ministro delle finanze ha facoltà di conferire in ciascun esercizio finanziario, dal 1917-918 al 1925-926, vengono assegnate esclusivamente in seguito a concorso, ed il relativo ammontare viene ripartito in 36 mensualità al cui pagamento provvede la competente Direzione locale.

A tali concorsi possono partecipare soltanto i figli di coltivatori o di operai che attendono alla coltivazione del tabacco.

Saranno ammessi al concorso gli aspiranti che:

a) provino con certificato del sindaco del Comune di essere abitualmente addetti ai lavori agricoli;

b) abbiano età dai 15 ai 17 anni;

c) comprovino con certificato rilasciato dal medico del Comune di essere di sana e robusta costituzione, così da poter resistere ai lavori di magazzino e di campagna, e senza gravi imperfezioni;

d) posseggano il certificato di proscioglimento nell'istruzione elementare inferiore;

e) esibiscano il certificato di non incorsa penalità e quello di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove dimora la famiglia del concorrente e di data non anteriore a due mesi da quella del concorso;

f) presentino certificato della Giunta dello stesso Comune, dal quale certificato risulti il numero delle persone componenti la famiglia del concorrente e le tasse che questa paga al Comune;

g) esibiscano altro certificato dell'agente delle imposte, per le tasse che la detta famiglia paga alla Provincia ed all'erario nazionale.

La preferenza è data nell'ordine seguente:

1° ai figli di coltivatori ed operai morti o resi inabili per causa della guerra;

2° ai meno abbienti e più bisognosi.

A parità di condizioni, vengono preferiti i più giovani.

La condizione di cui al n. 1 deve essere provata con l'esibizione di certificato rilasciato dal sindaco del rispettivo Comune.

Art. 50.

Viene assegnata una borsa di studio per ogni Direzione compartimentale, ogniqualvolta vi siano candidati idonei.

Dopo di che le rimanenti borse si conferiscono secondo la graduatoria generale degli altri concorrenti idonei.

Art. 51.

Coloro che intendono di prender parte al concorso devono farne regolare domanda, entro il mese di marzo di ciascun anno, a cominciare dal 1918, alla competente Direzione compartimentale per le coltivazioni dei tabacchi, unendovi i documenti di cui all'articolo 49.

Tali domande ed i relativi allegati, accompagnati da elenchi nominativi dei concorrenti, saranno dalle Direzioni compartimentali trasmessi, entro il 15 del mese di aprile, alla Direzione generale, per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 52.

Le borse di studio vengono conferite su proposta di una Com-

missione centrale da nominarsi, anno per anno, dal direttore generale delle privative.

Art. 53.

Il corso s'inizia presso il R. Istituto sperimentale didattico del tabacco, prosegue presso le Direzioni compartimentali e termina all'Istituto suddetto.

I vincitori del concorso devono raggiungere la sede che sarà loro designata dall'Amministrazione e compiervi tutte le esercitazioni e i lavori anche manuali che verranno disposti dalle competenti Direzioni locali, allo scopo di far loro conseguire la più larga e pratica conoscenza di tutte le operazioni, che riguardano la coltivazione, cura, manipolazione e condizionatura del tabacco.

Art. 54.

Entro la prima decade dei mesi di luglio e gennaio di ciascun anno, ogni Direzione locale convoca la Commissione permanente, per le note informative e i punti di merito da darsi, per attitudine, operosità e condotta, rispettivamente pel primo e pel secondo semestre dell'annata stessa, a coloro che hanno la borsa di studio.

Tali note da firmarsi da tutti i componenti della Commissione, devono pervenire alla Direzione generale non più tardi del giorno 15 degli anzidetti mesi.

Incorrono senz'altro nel licenziamento, con perdita dell'assegno a cominciare dal mese successivo, coloro che, giusta le informazioni date dalle Commissioni permanenti, abbiano riportato meno di otto decimi nella media complessiva dei punti assegnati e di sei decimi rispettivamente per attitudine, operosità e condotta.

Il licenziamento può anche aver luogo in qualunque tempo, in seguito ad atti di grave indisciplinatezza o di cattiva condotta.

Art. 55.

Al termine del triennio, l'Istituto sperimentale didattico del tabacco è autorizzato a rilasciare speciali attestati di idoneità a coloro che, per l'opera prestata nell'intero triennio, se ne siano resi meritevoli, ed abbiano inoltre superato un esame pratico, al termine di tale periodo.

Disposizione comune.

Art. 56.

Il concessionario che, a termini degli articoli 71 e 95 del vigente regolamento sulla coltivazione indigena del tabacco, non accetti i risultati della perizia e domandi ed ottenga di esportare all'estero la sua partita, deve, prima di far luogo all'esportazione, rimborsare l'Amministrazione delle somme da questa pagate:

1° per premi alla terra, per le coltivazioni dalle quali proviene il prodotto che egli vuole esportare;

2° per concorso dello Stato nelle spese di costruzione od adattamento di locali di cura e custodia e di magazzini generali, limitatamente alle rate afferenti all'annata di coltivazione del prodotto che il concessionario intende esportare;

3° per premi d'incoraggiamento ai coltivatori, riferibilmente all'annata di produzione del tabacco che il concessionario ha dichiarato di esportare.

Inoltre, quando trattisi di concessioni speciali che possano adire al compimento di concorso dello Stato, di cui alla lett. *d)* dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale ed ai premi di organizzazione di aziende, come alla lett. *f)* dello stesso articolo e decreto, la domanda di esportazione sospende per un anno la facoltà di partecipare ai detti concorsi.

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 28 agosto 1917:

Vedove.

Carande Luigia di Angelino Giuseppe, soldato, L. 630 — Pacchioni Giuseppa di Salvaterra Rodolfo, id., L. 730 — Comai Angela di Lossi Silvio, sold., L. 630 — Randazzo Maria di Russo Giuseppe caporale, L. 840 — Liva Luigia di Capitano Giuseppe, soldato, L. 630 — Pegnanto Teresa di Porta Gaudenzio, id., L. 630 — Frigerio Giovanna di Frigerio Fiore, id., L. 630 — Fughelli Elena di Montanari Luigi, id., L. 780 — Dianin Oliva di Muraro Giovanni, id., L. 730 — Abbiani Teresa di Zanichelli Italo, id., L. 630 — Fumagalli Maria di Gernco Alessandro, caporale, L. 840 — Corbetta Enrica di Origgi Pietro, id., L. 840 — La Moglie Maria di Silvestri Francesco, soldato, L. 680.

Vecchi Lodonilla di Daveli Zelindo, soldato, L. 730 — Vettori Maria di Pagliai Dante, id., L. 630 — Tofaro Giuseppa di Pappalardo Biagio, id., L. 680 — Pellegrino Maria di Zaccagnino Vito, id., L. 630 — Diano Ambrogia di Bianchi Romeo, id., L. 680 — D'Elia Lina di Lubelli Giuseppe, capitano, L. 1720 — Magro Mariantonia di Di Muro Luigi, soldato, L. 630 — Bonato Scolastica di Perissinotto Domenico, id., L. 780 — Raso Rosa di Venezia Vincenzo, id., L. 630 — Pistolato Adele di Carraro Ottaviano, id., L. 680 — Biasotto Maria di Drigo Pietro, id., L. 730 — Bertani Leonilde di Franceschi Eleuterio, id., L. 630 — Lazzari Amedea di Casamicciolì Domenico, id., L. 730.

Biondi Assunta di Zippari Pasquale, id., L. 630 — Testolin Fiore Maria di Rampon Valentino, caporale maggiore, L. 840 — Serafini Angela di Falzier Domenico, soldato, L. 680 — Sinicco Rosa di Rosso Giuseppe, id., L. 630 — Relandini Ernesta di Righetti Leone, id., L. 639 — Pinna Domenica di Selis Giovanni, id., L. 690 — Capodimonte Giuseppa di Rossetti Tito, id., L. 680 — Vella Lucia di Gallarello Michele, id., L. 630 — Pazzola Giuseppa di Masia Gavino, id., L. 630 — Berni Maria di Lodovichi Pietro, id., L. 630 — Piuma Santa di Crucillà Gaetano, id., L. 630 — Pierini Angela di Speroni Dante, id., L. 630.

Zaniboni Ancilla di Mirandola Gaspare, soldato, L. 630 — Rizzi Filomena di Barbaro Francesco, id., L. 630 — Fusco Maddalena di Passaretta Rodrigo, id., L. 630 — Lia Caterina di Lia Luigi, id., L. 680 — Candini Ernesta di Balboni Luigi, id., L. 680 — Caporizzo Colomba di Stango Pasquale, id., L. 630 — Antonacci Maria di Parenti Pasquale, id., L. 680 — Della Pietro Carolina di Burigon Giovanni, id., L. 630 — Barberis Maria di Ghiotti Giovanni, id., L. 630 — Colantuono Maria di Scognamiglio Tiberio, id., L. 630 — Piccinini Elvira di Manghi Guglielmo, id., L. 630 — Zuccarà Giuseppa di Timpanaro Baldassare, id., L. 630 — Pomponi Franca di Cirillo Alfonso, capitano, L. 1720 — Pieraccioni Giulia di Bartoloni Augusto, soldato, L. 630.

Vecchi Lodonilla di Davoli Zelinda, soldato, L. 730 — Vettori Maria di Pagliai Dante, id., L. 630 — Tofaro Giuseppa di Pappalardo Biagio, id., L. 680 — Pellegrino Maria di Zaccagnino, id., L. 630 — Diano Ambrogia di Bianchi Romeo, id., L. 680 — D'Elia Lina di Lubelli Giuseppe, capitano, L. 1720 — Magro Mariantonia di Di Muro Luigi, soldato, L. 630 — Bonato Scolastica di Perissinotto Domenico, id., L. 780 — Raso Rosa di Venezia Vincenzo, id., L. 630 — Pistolato Adele di Carraro Ottaviano, id., L. 630 — Biasotto Maria di Drigo Pietro, id., L. 730 — Bertani Leonilde di Franceschi Eleuterio, id., L. 630 — Lazzari Amedea di Casamicciolì Domenico, id., L. 730 — Biondi Assunta di Zippari Pasquale, id., L. 630 — Testolin Fiore Maria di Rampon Valentino, caporal maggiore, L. 840.

Serafini Angela di Falzier Domenico, soldato, L. 680 — Sinicco Rosa di Rosso Giuseppe, id., L. 630 — Relandini Ernesta di Righetti Leone, id., L. 630 — Pinna Domenica di Selis Giovanni, id., lire 630 — Capodimonte Giuseppa di Rossetti Tito, id., L. 630 — Vella Lucia di Gallarello Michele, id., L. 630 — Pazzola Giuseppa di Masia Gavino, id., L. 630 — Berni Maria di Lodovichi Pietro, id., L. 630 — Piuma Santa di Crucillà Gaetano, id., L. 680 — Pierini Ageria di Speroni Dante, id., L. 630 — Zaniboni Ancilla di Mirandola Gaspare, id., L. 630 — Rizzi Filomena di Barbaro Francesco, id., L. 630 — Fusco Maddalena di Passaretta Rodrigo id., L. 630 — Lia Caterina di Lia Luigi, id., L. 680 — Candini

Ernesta di Balboni Luigi, sold., L. 680 — Caporizzo Colomba di Stango Pasquale, id., L. 630 — Antonacci Maria di Parenti Pasquale, id, L. 630 — Dolla Pietro Carolina di Burigon Giovanni, id., L. 630 — Barberis Maria di Ghiotti Giovanni, id., L. 630 — Colantuono Maria di Scognamiglio Tiberio, id., L. 630 — Piccinini Elvira di Manghi Guglielmo, id., L. 630 — Zuccarà Giuseppa di Timpanaro Baldassare, id., L. 630 — Pomponi Franca di Cirillo Alfonso, capitano, L. 1720 — Pieraccioni Giulia di Bartoloni Augusto, soldato, L. 430.

Tortora Filomena di Caliendo Raffaele, soldato, L. 630 — Taddei Giulia di Pinzani Ottavio, caporale, L. 840 — Chioli Maria di Di Croce Giuseppe, soldato, L. 630 — Ponzi Maria di Cupparo Gerardo, id., L. 630 — Marazzina Maria di Sarina Celeste, caporal maggiore, L. 840 — Lunetti Laura di Fabbri Alessandro, soldato, L. 630 — Parillo Maria di Sabino Pasquale, id., L. 680 — Talino Idamia di Morelli Angiolo, caporale, L. 840 — Rappini Teresa di Accorsi Ino, id., L. 840 — Pasquali Maria di Maestri Ercole, soldato, L. 680 — Gattoni Annunziata di Manini Nicola, id., L. 630.

Tallarita Rocca di Termine Crocefisso, soldato, L. 630 — Pavano Sebastiana di Bazzano Antonino, id., L. 630 — Leonetti Carmela di Spanarelli Saverio, id., L. 630 — Pellicelli Angela di Scarpari Alessandro, sergente, L. 1120 — Trevisol Luigia di Gasparini Umberto, soldato, L. 630 — Blundo Vincenza di La Rosa Cesare, id., L. 630 — Cambiotti Cristina di Monacelli Giovanni, id., L. 630 — Mentigassa Maria di Gai Ernesto, id., L. 630 — Iacovelli Rosa di Siracusa Antonio, id., L. 680 — Porchetta Emilia di Giuliano Virginio, id., L. 630 — De Tiberis Marianna di Flamini Ottavio, caporal maggiore, L. 840.

Petruccelli Maria di Petitti Giuseppe, soldato, L. 630 — Paglia Loreta di Cantarelli Alberto, id., L. 680 — Rugghia Adelaide di Babusci Raffaelo, id., L. 630 — Caruso Carmela di Gugliotta Giovanni, id., L. 630 — Corà Emma di Stefanetti Antonio, id., L. 630.

Liquidazione di capitale.

Laurino Maria Rosa di Bovino Antonio, soldato, L. 2520 — D'Andreta Domenica di Pollino Eustachio, id., L. 2520.

Orfani.

Donati Della Lunga Ferdinando di Arturo, soldato, L. 630.

Genitori.

Bonifacio Gaetano di Luigi, soldato, L. 630 — Cantatore Angelant. di Giuseppe, id., L. 630 — Sanchioni Angelo di Giuseppe, id., L. 630 — Strozzalupi Giulia di Viti Silvio, id., L. 630 — Schembri Benedetto di Giovanni, caporale, L. 840 — Billone Felice di Nicolò, id., L. 840 — Spanu Francesco di Antonio, id, L. 840 — Dottori Costantino di Cesare, soldato, L. 630 — Erdas Sisinno di Salvatore, id., L. 630 — Pede Aurelio di Giovanni, id., L. 630 — Garoscio Carlo di Adolfo, caporale maggiore, L. 840 — Tibori Antonio di Francesco, soldato, L. 630 — Magni Maria di Pelucchi Carlo, id., L. 630 — Scannagatta Antonio di Giuseppe, id., L. 210 — Grimaldi Teresa di Giuffrè Carlo sottotenente. L. 1500 — Perucco Angelo di Pietro, aspirante ufficiale, L. 1500 — Madeo Domenico di Giuseppe, soldato, L. 630 — Bassani Maria di Roscio Giovanni sergente maggiore, L. 1120.

Soppelsa Costante di Germino, caporal maggiore, L. 840 — Ponzo Domenico di Francesco, soldato, L. 630 — Mignocchi Giovanni di Floriudo, id., L. 315 — Vangelisti Pasquale di Santi, id., L. 680 — Baiocchi Anna di Cipriani Ercole, id., L. 630 — Smarrazzo Pasquale di Antonio, id., L. 630 — Indorato Francesco di Gaetano, id., L. 630 — Tosi Ferdinando di Oreste, id., L. 420 — Bettuzzi Domenico di Augusto, id., L. 630 — Gagliardi Maria di Giambi Guido, id., L. 630 — Zappalà Ignazia di Torresi Sebastiano, id., L. 630 — Gatti Giuseppina di Berta Lorenzo, id., L. 630 — Avogadro Antonia di Ferraris Bartolomeo, caporale, L. 840 — Borchia Isidoro di Evangelista, aspirante ufficiale, L. 1500 — Dattolico Domenico di Francesco, soldato, L. 630 — Di Fabio Francesco di Sante, sold., L. 630 — Colombi Luigia di Zanchi Vincenzo, id., L. 630 — Fontanelli Giulio di Giuseppe, caporale, L. 840 — Tiezzi Francesco di Angelo, caporal maggiore, L. 840.

Contemori Lucia di Tiezzi Francesco, caporal maggiore, L. 840 — Gara Pacifico di Giuseppe, soldato, L. 630 — Ghiazza Stefano di Lorenzo, id., L. 630 — Limuti Michela di Scarantino Biagio, id., L. 630 — Lopez Amalia di De Lucia Pasquale, id., L. 630 — Ceratto Maria di Ceratto Giorgio, id., L. 630 — Vici Giuseppe di Antonio, id., L. 630 — Caratelli Antonio di Pietro, id., L. 210 — Lionello Giuseppe di Luigi, caporale, L. 840 — Barni Alamanno di Giulio, id., L. 630 — Fantini Eugenio di Alberto, id., L. 630.

Armata Nicolò di Antonio, soldato, L. 210 — Casartelli Carlo di Salvatore, id., L. 630 — Merola Francesco di Luigi, id., L. 630 — Coviello Bartolomeo di Giuseppe, carabiniere, L. 840 — Fenni Maria di Baldassarri Giovanni, soldato, L. 630 — Vitaletti Agata di Passari Giovanni, id., L. 630 — Altomare Cosmo di Antonio, id., L. 630 — Bertoni Emilio di Eligio, id., L. 630 — Litta Biase di Domenico, id., L. 630 — Inguscio Salvatore di Biagio, id., L. 630.

(Continua).

MINISTERO
DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli a norma del R. decreto 12 novembre 1917, n. 1858 e del decreto Ministeriale 16 novembre 1917, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 26 marzo 1918.

	Corso medio
Titoli di Stato.	—
CONSOLIDATI:	
Rendita 3,50 % netto	77 56
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	74 50
Rendita 3 % lordo	55 —
Prestito 5 % netto	89 91
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915) / Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	80 52
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	85 52
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Siculo	299 70
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	346 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	335 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D'	340 —
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	77 11
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	464 39
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	487 80
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	477 —
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	488 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	502 67
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	475 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	440 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	502 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	472 25

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) s'intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 24 marzo 1918, da valere fino a tutto il giorno 31 marzo 1918: L. 163,08.

Roma, 25 marzo 1918.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *26 marzo 1918* (Bollettino di guerra n. 1036).

Lungo tutta la fronte consuete azioni di fuoco e moderata attività di riparti esploratori.

Cinque velivoli nemici, abbattuti da nostri aviatori, precipitarono a Valdobbiadene, Moriago, San Pietro di Feletto e Biadene; un sesto venne abbattuto da aviatori francesi presso Montebelluna.

Diaz.

Settori esteri.

La lotta dall'Oise alla Somme continua accanitissima, ma sinora i tedeschi non ascrivono alcun vantaggio strategico. Se essi hanno ripreso una certa parte del terreno perduto l'anno passato, non sono riusciti ad infrangere l'unione degli eserciti francesi ed inglesi, scopo precipuo dell'offensiva.

« Sarebbe stato inconcepibile - osserva giustamente un telegramma da Parigi - che un colpo inferto da una massa di quasi 800.000 uomini non scuotesse punto la linea e non provocasse un ripiegamento »!

Tutte le narrazioni sono concordi nell'affermare che le truppe francesi ed inglesi dimostrano un ammirabile spirito aggressivo, uno slancio impressionante, una volontà di abnegazione e di sacrifizio al disopra d'ogni elogio, facendo una vera ecatombe di nemici.

Il corrispondente Perry Robinson, così telegrafa a Londra delle truppe inglesi:

« Percorrendo le nostre retrovie, ho potuto rendermi conto della risolutezza fredda e ordinata dei nostri uomini. La loro attitudine, i loro discorsi traducono eloquentemente la fiducia in loro stessi. Coloro che andarono alla battaglia sapevano che cosa li attendeva e vi andarono ridendo e scherzando. Coloro che ne ritornano stanchi e con gli abiti in brandelli, sono pieni di fuoco e di orgoglio tenace. Essi hanno indietreggiato, o piuttosto è stato ordinato loro di ritirarsi: ma essi vi narrano come hanno trattato il nemico, e dovunque la storia è la stessa: le perdite tedesche sono state enormi ».

A proposito di queste perdite, è addirittura impressionante ciò che narra di esse il corrispondente speciale dell'*Agenzia Reuter* presso l'esercito britannico in Francia, descrivendo il tentativo tedesco di traversare la Somme.

« Le perdite del nemico ne' suoi sforzi per traversare la Somme - egli dice - furono enormi. Senza tregua, fitti distaccamenti si imbarcavano su chiatte e pontoni per essere annientati dalle nostre granate.

Applicando la tattica tradizionale di aprirsi la via a colpi d'ascia, la fanteria tedesca veniva spinta rapidamente innanzi senza pensare al sostegno dell'artiglieria, poichè il Comando tedesco contava sul peso schiacciante delle sue masse per abbattere qualsiasi resistenza.

Probabilmente nessun'altra potenza civile sarebbe di opinione che un risultato qualsiasi potesse giustificare il terribile costo di un tale metodo. Per esempio, stamane, nella regione della Somme, i nostri cannoni da campagna hanno fatto terribili ecatombe di masse umane in lontananza, le quali quasi non rispondevano, per la semplice ragione che non avevano nulla da rispondere ».

Il sottosegretario di Stato per la guerra francese, Abrami, parlando nel pomeriggio di ieri negli ambulacri della Camera, dinanzi a numerosi deputati, ha così riassunta la situazione:

« Dopo i duri combattimenti che hanno dato alle truppe britanniche, le truppe tedesche vengono ad urtarsi contro il potente esercito francese, tutto fresco e animato da spirito di sacrificio e che sappiamo protetto da una linea di artiglieria quale è difficile immaginarsi. Questo esercito condotto sul campo della lotta con le ferrovie e su tutte le strade non tirerà invano una palla dei suoi fucili, delle sue mitragliatrici, dei suoi cannoni. Soltanto alcune divisioni indipendenti, sono state quelle che hanno finora ritardato il progresso del nemico. D'altra parte formidabili riserve di manovra inglesi arrivano sul campo di battaglia, in modo tale che i guadagni di territorio realizzati finora dal nemico non possono che essere effimeri ».

Franklin Bouillon, presidente della Commissione degli affari esteri, parlando pure negli ambulacri, ha dato sulla situazione questo giudizio: « La situazione, quantunque grave, deve essere considerata con serenità. Infatti soltanto una infima parte del nostro esercito, neppure dieci divisioni, è finora intervenuta nella battaglia! ».

Secondo l'*Intransigeant*, nei circoli bene informati di Parigi si dice che la situazione tende a migliorare, perchè si nota un certo rallentamento nelle operazioni militari nemiche.

All'accanimento dei combattimenti terrestri, hanno fatto ieri degno riscontro quelli aerei, durante i quali gli aviatori inglesi hanno abbattuto 45 velivoli nemici e costretto altri 22 ad atterrare sbandati. Due altre macchine nemiche sono state abbattute dai cannoni speciali.

Appena calata la notte di lunedì, gli apparecchi da bombardamento inglesi hanno mitragliato le truppe nemiche sul fronte di battaglia e bombardato con 14 tonnellate di bombe i docks di Bruges e un aerodromo situato a metà strada fra Tournai e Mons, adoperato dalle squadre nemiche operanti la notte.

Gli aviatori inglesi hanno inoltre attaccato con successo altri obbiettivi in Germania, e principalmente le stazioni ferroviarie di Colonia, di Lussemburgo, di Courselles e di Metz, nonchè il ponte a sud-est di questa città ed un treno fermo. Dovunque essi hanno notato ruine ed incendi.

In Macedonia non vi sono da qualche giorno che azioni di artiglieria e piccoli scontri di pattuglie. In Palestina gl'inglesi hanno riportato nuovi successi oltre il Giordano, occupando importanti località.

Sui combattimenti nel settore occidentale l'*Agenzia Stefani* comunica più ampi particolari con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 26. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

La battaglia è continuata con violenza nella sera del 25 marzo, e nella notte, il nemico moltiplicando i suoi attacchi su tutto il fronte da Noyon a Chaulnes. L'artiglieria francese, ben stabilita nella regione di Noyon, appoggia efficacemente la fanteria francese, la cui resistenza e i cui frequenti contrattacchi ritardano la spinta dei tedeschi, infliggendo loro perdite elevate. Noyon è stata sgombrata durante la notte nel maggiore ordine. I francesi tengono saldamente la riva sinistra dell'Oise.

Niente da segnalare sul resto del fronte.

PARIGI, 26. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Le nostre truppe tengono saldamente le loro posizioni sulla riva sinistra dell'Oise, a monte di Noyon.

Il combattimento continua con non diminuita violenza sul fronte Braye sur Somme-Chaulnes-Foye-Noyon. Nulla da segnalare sul resto del fronte.

LONDRA, 26. — Un comunicato del maresciallo Haig, del pomeriggio d'oggi, dice:

I combattimenti sono cessati durante la notte e le nostre truppe si sono stabilite sulle nuove posizioni ad est di Roye e di Albert.

È da attendersi che la battaglia continui a nord della Somme, ma essa non si è sviluppata ancora.

Si annuncia che stamane si sono sviluppati attacchi a sud della Somme contro le nostre truppe e le truppe francesi in vicinanza di Roye e di Chaulnes.

Le perdite del nemico continuano ad essere elevatissime ed esso è stato costretto a rinforzare il fronte di battaglia con truppe provenienti da tutte le parti del fronte occidentale Sappiamo che oltre settanta divisioni nemiche sono state impegnate nella battaglia.

LONDRA, 26. — Il comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

A nord della Somme vi sono stati in vari punti combattimenti di importanza locale.

È stato osservato nella zona della battaglia un gran movimento di truppe e di trasporti nemici che la nostra artiglieria e i nostri aeroplani hanno attaccato.

A sud della Somme gli attacchi nemici segnalati stamane sono stati spinti contro Noyon e Roye con vigore, mediante nuove divisioni tedesche.

Nel pomeriggio sono cominciati nuovi attacchi nemici in vicinanza di Chaulnes e a nord della Somme, fra Chaulnes e la Somme.

La battaglia continua su tutto il fronte a sud della Somme.

Nei sei ultimi giorni di continui combattimenti le nostre truppe su tutti i punti del fronte di battaglia hanno dato prova di estremo coraggio.

PARIGI, 26. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente in data 25 corrente, dice:

Qualche azione di artiglieria nella regione di Vetronik, su Dobropoldje e ad ovest di Monastir. L'aviazione francese ha bombardato con successo accampamenti nemici nella valle di Sermenli, a nord-ovest di Ghevgheli.

CRONACA ITALIANA

Il presidente del Consiglio, on. Orlando, si è personalmente recato presso S. E. l'ambasciatore d'Inghilterra, sir Rennel Rodd, per riaffermargli i vincoli di ardente simpatia e d'intima solidarietà che, in quest'ora di suprema prova, legano il popolo italiano alla grande Nazione britannica.

Il presidente del Consiglio ha inoltre espresso sentimenti di fervida ammirazione per il mirabile valore e l'indomita resistenza con cui l'esercito britannico fronteggia il formidabile cimento, ed ha riconfermato la fede del popolo italiano nella causa comune, che è la causa della libertà del mondo.

Sir Rennel Rodd mostrò di molto gradire la visita e i sentimenti del presidente del Consiglio, cui rispose con le più cordiali parole di amicizia e di fiducia.

Per la difesa area di Napoli. — Ieri l'on. presidente del Consiglio ha ricevuto la Commissione dei senatori e deputati on. Placido, Carafa d'Andria, Girardi e Porzio, per conferire intorno alla difesa aerea di Napoli.

Venne presentato a S. E. un elaborato *memorandum*, col quale si formulano delle precise richieste per rendere più efficace la difesa, più pronte le comunicazioni telefoniche, e le segnalazioni, e l'assistenza più rapide, più diffuse, più sicure.

L'on. Orlando, perfettamente informato di tutto, assicurò la Commissione che precipua premura del Governo è quella di garantire con tutte le forme possibili un efficace funzionamento della difesa della nobile, grande città, che anche in questa prova ha con serenità e con fermezza motrato l'intima virtù della sua gente.

S. E. Berenini in Sicilia. — Nell'antimeriggio di ieri, a Messina, l'on. ministro della pubblica istruzione visitò, in automobile, la città, e quindi, si recò, al teatro Mastroioni dove tenne una conferenza sul tema: « L'ora presente » per invito del Fascio delle associazioni politiche. Il discorso dell'on. ministro durò circa due ore, interrotto frequentemente da applausi e acclamazioni e salutato alla fine da una lunga e calorosa dimostrazione.

Alle 14 l'on. ministro si recò al Municipio dove partecipò ad interessanti discussioni su problemi cittadini, tenute dal sindaco e dalla Giunta comunale. Alle 16, l'on. ministro nell'aula del Consiglio provinciale assistette alla cerimonia della proclamazione di dottori *ad honorem* di studenti universitari caduti combattendo; e vi pronunziò un vibrato commovente discorso.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro riceve dai suoi corrispondenti serici:

New York, 19. — « Mercato seta attivo, rialzante. — Quotasi Giappone dollari 5,50. — Kansai 5,90. — Double 6,10. — Canton 5,40. — Cambio a vista del dollaro L. 8,60 3/4 ».

Shangai, 20. — « Mercato sete attivo per Lione. — Quotasi greggo all'europea classiche a titolo 12/14 a 20/22 Frs. 107; titolo 9/11 Frs. 111. Cambio Tael su Francia a 4 mesi vista Frs. 6,26 ».

TELEGRAMMI "STEFANI,,

MOSCA, 24. — I combattimenti fra gli ucraini e i tedeschi che vogliono loro imporre un governo tedescofilo proseguono con energia.

Gli ultimi comunicati indicano che le truppe del Soviet dell'Ucraina hanno preso l'offensiva in vari punti del fronte ed hanno ricacciato il nemico a 25 verste a nord-ovest di Homni. D'altra parte i partigiani della Rada hanno ripiegato a 36 verste ad ovest di Lochwitz. Sul resto del fronte nulla da segnalare.

WASHINGTON, 23. — Il presidente Wilson ha inviato al maresciallo Haig il seguente telegramma:

« Mi permetto di esprimervi la mia calorosa ammirazione per il valore e la splendida fermezza con le quali le vostre truppe hanno tenuto testa alla irruzione tedesca e la perfetta fiducia che provano gli americani che riporterete la vittoria finale duratura ».

LONDRA, 25. — È stato inviato al maresciallo Haig il seguente telegramma:

Il Gabinetto britannico desidera esprimere all'esercito i ringraziamenti della nazione per la sua magnifica difesa. Tutto l'impero è pieno di fierezza nel contemplare l'eroica resistenza delle sue valorose truppe contro forze superiori. Conoscendo la fermezza e il coraggio delle truppe ogni volta che l'onore del loro paese dipende da esso, l'impero attende con fiducia il risultato di questa lotta per infrangere l'ultimo disperato sforzo del nemico per schiacciare le libere nazioni del mondo.

Noi in paese siamo pronti a fare quanto è in nostro potere per dare l'aiuto con vero spirito di cameratismo. Gli uomini necessari per colmare i vuoti sono ora in Francia o già in viaggio ed altri nuovi rinforzi in uomini e cannoni sono pronti ad essere gettati nella battaglia. — *Lloyd George*.

PARIGI, 25. — Il commissario per gli approvvigionamenti Boret ha inaugurato la prima conferenza scientifica interalleata degli approvvigionamenti, alla quale partecipano tecnici d'Inghilterra, d'Italia, degli Stati Uniti e di Francia.

Boret ha dichiarato che l'ultima riunione dei ministri alleati a Londra, decise di convocare la Conferenza, la quale studierà le condizioni che permettano di utilizzare nel miglior modo possibile le risorse molto limitate dell'alimentazione delle quali dispongono gli alleati e di farne una giudiziosa ripartizione in conformità dei bisogni di tutti.

WASHINGTON, 25. — Il generale Wood, parlando dinanzi al Comitato militare del Senato, ha dichiarato che i tecnici sono unanimi nell'esprimere la fiducia che l'offensiva tedesca non riuscirà. Essi raccomandano che un esercito americano di due milioni di uomini sia inviato in Europa appena possibile, che tali effettivi siano mantenuti e che altri due milioni di uomini vengano allenati.

PIETROGRADO, 26. — I Consigli dei deputati, degli operai e dei soldati della Tauride hanno proclamato l'indipendenza della Repubblica della Tauride.